REGOLAMENTO (CEE) N. 988/73 DEL CONSIGLIO

del 9 aprile 1973

che modifica il regolamento n. 146/67/CEE per quanto riguarda le norme per il calcolo del prelievo e del prezzo limite applicabili a talune categorie di anatre macellate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 7, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento n. 146/67/CEE [3], determina le norme per il calcolo del prelievo applicabile al pollame macellato, in particolare la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nella Comunità di un chilogrammo di pollame macellato e la percentuale delle singole specie di cereali da foraggio rientranti in tali quantità, nonché le norme per il calcolo del prezzo limite, in particolare la quantità di cereali da foraggio necessaria per la produzione nei paesi terzi di un chilogrammo di pollame macellato, la percentuale delle singole specie di cereali da foraggio rientranti in tali quantità e l'importo forfettario corrispondente agli altri costi di alimentazione e alle spese generali di produzione e di commercializzazione ;

considerando che il predetto regolamento prevede per le anatre macellate le presentazioni dette « 85 % » e « 70 % » ; che l'evoluzione sul mercato delle anatre rende tuttavia necessaria la fissazione di un prelievo e di un prezzo limite distinti per le anatre presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio ; che tale presentazione può essere detta « presentazione 63 % » ;

considerando che, dato che le quantità di cereali da foraggio e l'importo forfettario per anatre della « presentazione 70 % » sono calcolati per anatre macellate presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato e il ventriglio, per l'identica composizione della miscela di cereali da foraggio le quantità e l'importo suddetti possono essere fissati corrispondentemente al plusvalore delle anatre di « presentazione 63 % » ;

considerando che la nomenclatura tariffaria di cui al regolamento n. 123/67/CEE figura nella tariffa doganale comune instaurata dal regolamento (CEE) n. 950/68 [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 220/73 [5],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento n. 146/67/CEE è inserita, sotto la riga « 02.02 A II b) », la riga seguente :

« c) presentazione 63 %

4,33	granturco	58 %
	orzo	32 %
	avena	10 % »

2. Nell'allegato II del regolamento n. 146/67/CEE è inserita, sotto la riga « 02.02 A II b) », la riga seguente :

« c) presentazione 63 %

4,048	granturco	58 %	0,5176 »
	orzo	32 %	
	avena	10 %	

Articolo 2

Il regolamento n. 950/68 è modificato in conformità dell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. LAVENS

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2470/67.
(4) GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
(5) GU n. L 27 del 1°. 2. 1973, pag. 1.

ALLEGATO

Il testo della voce 02.02 A II della tariffa doganale comune è sostituito dal seguente :

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		Autonomi % o prelievi (P)	Convenzionali %
1	2	3	4
02.02	Volatili morti da cortile e loro frattaglie commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati :		
	A. Volatili, interi :		
	II. Anatre :		
	a) presentate spennate, dissanguate, non svuotate o senza intestini, con la testa e le zampe, dette « anatre 85 % »	18 (P)	—
	b) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il cuore, il fegato, il ventriglio, dette « anatre 70 % »	18 (P)	—
	c) presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % »	18 (P)	—